

**Allegato
alla delibera n. 467/01/CONS**

Tabella 4 - Siti di piano per impianti con E.R.P. inferiore a 200w

Prov. TRENTO

Elenco postazioni con E.R.P. <200W

	Località	Comune	prov.
1	Albiano	Albiano	TN
2	Bassa Vallagarina	Avio	TN
3	Ballino di Fiave	Fiavi	TN
4	Bedollo	Bedollo	TN
5	Bellamonte	Predazz	TN
6	Bertoldi	Folgaria	TN
7	Bevia	Revò	TN
8	Bocenago	Bocenago	TN
10	Borghetto	Avio	TN
11	Brusago	Bedollo	TN
12	Calliano	Nomi	TN
13	Campo Carlomagno Spinale	Ragoli	TN
14	Campregheri	Centa San Niccolò	TN
15	Canal San Bovo	Canal San Bovo	TN
16	Caoria	Canal San Bovo	TN
17	Capriana	Capriana	TN
19	Castel Condino	Cimego	TN
20	Castello Tesino	Cinte Tesino	TN
21	Cermis	Cavalese	TN
22	Colplagna	Tiarno di Sotto	TN
23	Col Rodella	Campitello Di Fassa	TN
24	Col Rosh	Canazei	TN
25	Colfosco di Castrozza	Tonadico	TN
26	Conca di Cei	Villa Lagarina	TN
27	Conca Tesino	Castello Tesino	TN
28	Covelo	Cimone	TN
29	Doss Sabion	Pinzolo	TN
31	Doss Valle	Centa San Nicolo	TN
32	Faedo	Faedo	TN
34	Fai della Paganella	Fal della Paganella	TN
36	Faver	Segonzano	TN
37	Fonti di Peio	Peio	TN
38	Fornace	Baselga Di Pine	TN
39	Gresta	Sover	TN

	Località	Comune	prov.
40	Grigno	Tezze	TN
41	Lagolo	Calavino	TN
42	Lenzi di Palù	Sant'orsola Terme	TN
43	Locca	Concei	TN
44	Maso Milano	Sporminore	TN
45	Maso Orsi	Brentonico	TN
46	Mendola	Ruffré	TN
47	Mezzolago	Pieve di Ledro	TN
48	Mis Col Molinai	Tonadico	TN
49	Molina Di Fiemme	Castello Molina di Fiemma	TN
50	Molveno	Molveno	TN
51	Monte Brione	Riva del Garda	TN
52	Montagnaga	Selsega di Piné	TN
53	Montagnaga Costalta	Belsega di Piné	TN
54	Mori	Mori	TN
55	Mosana	Giovo	TN
56	Noriglio	Trambileno	TN
57	Ospedaletto	Ospedaletto	TN
58	Pannone	Mori	TN
59	Passo San Pellegrino	Soraga	TN
60	Penia	Canazei	TN
61	Piazzola	Rabbi	TN
62	Polsa	Brentonico	TN
63	Pilcante	Ala	TN
64	Pontet	Imer	TN
65	Pozza Di Fassa	Pozza Di Fassa	TN
66	Pracorno	Malè	TN
67	Pradellano	Pieve Tesino	TN
68	Pré	Molina Di Ledro	TN
69	Predazzo	Predazzo	TN
70	Prezzo	Prezzo	TN
71	Ragoli	Zuclo	TN
72	Ravina	Trento	TN
73	Ranzo	Vezzano	TN
74	Romeno	Romeno	TN
75	Roncegno	Roncegno	TN
76	Ronchi	Ala	TN
77	Ronzo Chienis	Ronzo Chienis	TN
78	Roveda	Vignola Falisina	TN
79	Ruffré	Sarnonico	TN
77	Sagron Mis	Sagron Mis	TN
78	San Antonio Mavignola	Pinzolo	TN
79	San Ilario	Rovereto	TN
80	San Martino di Castrozza	San Martino Di Castrozza	TN

	Località	Comune	prov.
81	San Lorenzo in Banale	Lomaso	TN
82	San Silvestro	Canale San Bovo	TN
83	Santa Lucao di Ala	Ala	TN
84	Scottini	Terragnolo	TN
85	Seghe di Molveno	Molveno	TN
87	Sella Valsugana	Borgo Valsugana	TN
88	Storo	Storo	TN
89	Strigno	Strigno	TN
90	Tesero	Tesero	TN
91	Tiarno di Sotto	Tiarno Di Sotto	TN
92	Valcalamento	Telve	TN
93	Val di Fassa	Moena	TN
94	Val di Peio	Ossana	TN
95	Vallarsa	Vallarsa	TN
96	Varema	Cavalese	TN
97	Vattaro	Vattaro	TN
98	Vermiglio	Vermiglio	TN
99	Zendri	Vallarsa	TN
100	Ziano	Ziano di Fiemme	TN

Delibera n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002

Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni

Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2002, n. 60

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 febbraio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la decisione del Consiglio della Comunità europea n. 91/396/CEE del 29 luglio 1991, sulla "Introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, sulla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1998, "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000, ed in particolare l'articolo 11;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la nota del Ministro delle comunicazioni del 6 febbraio 2002 con la quale viene richiesta l'assegnazione al Ministero delle comunicazioni di un codice a 3 cifre per servizi di emergenza che consenta di accedere, senza alcun onere per il chiamante, ad un servizio di emergenza a disposizione di bambini e adolescenti che denunciino maltrattamenti o altre gravi difficoltà;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della delibera n. 6/00/CIR, l'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e modificare o eliminare i codici esistenti;

RILEVATO altresì che la classificazione di un servizio quale di emergenza e la relativa gestione rimangono nelle competenze dell'Amministrazione che intende mettere a disposizione dei cittadini tale servizio nel perseguimento dei propri fini istituzionali;

CONSIDERATO che i codici a 3 cifre in decade 1 costituiscono una risorsa particolarmente scarsa data la ridotta disponibilità, che pertanto la loro assegnazione ed utilizzazione deve essere adeguatamente pianificata e ritenuto, in tal senso, necessario segnalare al Governo l'opportunità di stabilire una disciplina organica in materia;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Assegnazione di un codice di emergenza al Ministero delle comunicazioni

1. È assegnato al Ministero delle comunicazioni il codice di emergenza 114 ai fini dell'accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di emergenza a disposizione di bambini e adolescenti che denunciino maltrattamenti o altre gravi difficoltà.

2. Il comma 3 dell'articolo 11 del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, approvato dalla delibera n. 6/00/CIR, è sostituito dal seguente:

«3. I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti di seguito:

Codice	Denominazione Servizio	
112	Carabinieri Pronto Intervento	Ministero della difesa
113	Soccorso pubblico di emergenza	Ministero dell'interno
115	Vigili del fuoco Pronto Intervento	Ministero dell'interno
118	Emergenza sanitaria	Ministero della salute
114	Emergenza maltrattamenti dei minori	Ministero delle comunicazioni»

La presente delibera è trasmessa al Ministero delle comunicazioni ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Commissario relatore

MARIO LARI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione reggente

ALESSANDRO DELLA GATTA

RADIODIFFUSIONE IN TECNICA DIGITALE

Delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2002

Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale

Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2001, n. 284

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 14 novembre 2001, in particolare, nella sua riunione del 15 novembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983 recante “Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze”, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1983;

VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;

VISTA la direttiva del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989”;

VISTA la legge del 5 febbraio 1992 n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1994;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante “Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante “Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”;

VISTA la propria delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante “Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1998;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

VISTA la propria delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999, recante “Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, recante “Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi”;

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale”;

VISTA la propria delibera n. 216/00/CONS del 7 aprile 2000, recante “Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000;

VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di autorizzazioni generali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 8 agosto 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi” convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTI, in particolare, gli articoli 2bis, comma 7, lett. a) della legge n. 66/01 e 4, comma 5, della legge n. 249/97;

VISTA la propria delibera n. 170/01/CONS dell'11 aprile 2001, recante “Consultazione pubblica concernente il regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis comma 7)” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001;

VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante “Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante “Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;

VISTA la propria delibera n. 287/01/CONS del 5 luglio 2001, recante “Consultazione pubblica sul contenuto del regolamento concernente il rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis comma 7)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2001;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 24 luglio 2001, recante “Programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001;

TENUTO CONTO delle risultanze delle consultazioni pubbliche indette con le delibere n. 170/01/CONS e n. 287/01/CONS ed in particolare viste le proposte di emendamenti formulate allo schema di regolamento pubblicato unitamente alla delibera 287/01/CONS;

CONSIDERATA la necessità di stabilire una disciplina che consenta, da un lato, l'avvio dei mercati legati alla radiodiffusione digitale terrestre e, dall'altro, la possibilità di una successiva revisione ed integrazione sulla base delle indicazioni derivanti dall'attività di pianificazione delle frequenze e dai risultati della sperimentazione;

CONSIDERATA, in particolare, l'esigenza di adeguare ed integrare il presente regolamento in conformità alle indicazioni dei piani di assegnazione, tenuto conto della rilevanza della specifica individuazione del numero dei blocchi di diffusione pianificati sia per le procedure per il rilascio a regime delle licenze e autorizzazioni per la radiofonia, sia per le procedure per l'assegnazione di licenze ed autorizzazioni per la diffusione televisiva, con particolare riferimento al sistema di assegnazione delle frequenze disponibili e alla determinazione delle risorse da destinare alla diffusione in chiaro;

RITENUTO di attribuire a soggetti distinti, fornitore di contenuti e operatore di rete, gli obblighi previsti della normativa vigente per gli attuali concessionari, in particolare gli obblighi derivanti:

a) dalla fornitura di programmi radiotelevisivi, ai soggetti autorizzati a fornire contenuti;

b) dall'assegnazione delle risorse frequenziali e dall'installazione di impianti e infrastrutture ai soggetti titolari di licenza di operatore di rete;

RITENUTO di adeguare, ove necessario, i suddetti obblighi al contesto tecnologico della radiodiffusione digitale terrestre;

RITENUTO altresì di prevedere, anche in coerenza con l'orientamento del nuovo quadro regolamentare comunitario, una autorizzazione generale che abiliti alla fornitura di servizi sulle reti diffuse nell'ottica di sviluppare un mercato aperto dei servizi interattivi e ritenuto altresì di includere nella stessa categoria di servizi la fornitura di guide elettroniche ai programmi e dei servizi di accesso condizionato anche in attuazione alle previsioni dell'articolo 3, comma 11, della legge n. 249/97 in materia di norme sui servizi di televisione codificata terrestre;

CONSIDERATA l'esigenza di rispettare, nel nuovo contesto tecnologico, il rispetto dei principi posti dalla legge a tutela della concorrenza e del pluralismo ed, in particolare, di garantire la molteplicità delle voci presenti sul mercato mediante l'applicazione dei limiti previsti dall'articolo 2 della legge n. 249/97 e della riserva in favore dell'emittenza locale, nonché i limiti previsti dal citato decreto legge 18 novembre 1999, n. 455, convertito con modificazioni dalla legge n. 5/00, in materia di autorizzazioni a livello locale rilasciabili ad uno stesso soggetto;

RILEVATA l'opportunità di emanare disposizioni di separazione contabile ai fini della verifica della trasparenza dei rapporti fra fornitore di contenuti e altri soggetti attivi nella filiera della televisione digitale ed in particolare, secondo le previsioni di legge, di disporre la distinzione, anche sotto il profilo societario, tra i soggetti che forniscono reti e quelli che forniscono contenuti a livello nazionale;

CONSIDERATO che fra i criteri direttivi della legge n. 66/01 è previsto che l'Autorità emani disposizioni specifiche per regolare il periodo transitorio e ritenuto, quindi, opportuno emanare disposizioni attuative che, in base ai medesimi criteri procedurali, disciplinino le procedure in materia di rilascio delle abilitazioni, di conversione delle abilitazioni in licenze e di conversione dei titoli concessori in licenze ed autorizzazioni;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 2bis, comma 7, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il seguente regolamento per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 novembre 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Allegato A
alla delibera 435/01/CONS

Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “fase di avvio dei mercati” il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data di cessazione delle concessioni in tecnica analogica;
- b) “fase transitoria” il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data della cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica;
- c) “programmi televisivi numerici o palinsesti” l’insieme dei contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante radiodiffusione televisiva e caratterizzati da un unico marchio;
- d) “programmi dati”: servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, diversi da programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale;
- e) “blocco di diffusione”: l’insieme dei programmi dati e radiotelevisivi numerici e dei servizi interattivi diffusi su una frequenza assegnata e comprendente, per la radiofonia, almeno cinque diversi palinsesti e per la televisione almeno tre palinsesti;
- f) “capacità trasmissiva”: numero dei blocchi di diffusione irradabili a copertura nazionale sulle frequenze terrestri assegnate sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;
- g) “operatore di rete”: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione agli utenti dei blocchi di diffusione;
- h) “fornitore di contenuti”: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva e sonora;
- i) “fornitore di servizi”: il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi, ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
- l) “ambito locale”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in uno o più bacini di norma regionali o provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di 4 regioni al nord ovvero di 5 regioni al centro e al sud;
- m) “ambito nazionale”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva non limitato all’ambito locale e che consente l’irradiazione del segnale in un area geografica comprendente almeno l’80 % del territorio e tutti i capoluoghi di provincia;
- n) “fornitore di contenuti a carattere comunitario”: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna:
 - 1) a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione;
 - 2) a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
- o) “programmi originali autoprodotti”: programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;

- p) "opere europee": le opere originarie:
- 1) di Stati membri dell'Unione europea;
 - 2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché rispondano ai seguenti requisiti:
 - i. siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;
 - ii. siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;
 - iii. il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
 - 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione, con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei;
- q) "piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per l'utilizzo televisivo in tecnica digitale che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2002 ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
- r) "piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per l'utilizzo radiofonico in tecnica digitale che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

Capo II

AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI TELEVISIVI

Art. 2

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del presente regolamento, rilascia l'autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri.

2. L'autorizzazione a carattere comunitario per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base delle norme del presente regolamento.

3. Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni, di cui ai commi 1 e 2, soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 in ambito nazionale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 6.200.000 (seimilioniduecentomilaeuro), che impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 155.000 (centocinquantacinquemilaeuro), che impieghino non meno di quattro dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

6. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.

7. Il palinsesto del fornitore di contenuti è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse.

8. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

9. Il Ministero delle comunicazioni provvede al rilascio dell'autorizzazione, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente;

c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;

d) l'indicazione del numero di dipendenti impiegati e l'ammontare del capitale sociale interamente versato;

e) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengono, anche indirettamente, il controllo;

f) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16, 17 e 18 dell'articolo 2 della legge n. 249/97;

g) ricevute dei versamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento.

10. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare al Ministero delle comunicazioni ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 9. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

11. Il termine di 60 giorni per l'adozione del provvedimento di cui al comma 9 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora il Ministero delle comunicazioni, ritenendo necessario un supplemento d'istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui il Ministero delle comunicazioni delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 9, eventualmente prorogato come sopra, il Ministero decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

Art. 3

Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere:

a) i dati relativi al soggetto richiedente comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione;

b) l'indicazione relativa all'ambito nazionale ovvero locale ed i bacini di riferimento;

c) l'indicazione della tipologia e durata giornaliera di programmazione e composizione del palinsesto nei vari tipi di programmazione;

d) l'eventuale destinazione ad un sistema di codificazione e l'eventuale previsione di un corrispettivo per l'accesso ai programmi;

e) l'eventuale trasmissione di programmi dati ovvero la destinazione esclusiva dell'autorizzazione alla trasmissione di programmi dati;

f) le indicazioni delle iniziative tecniche e editoriali, di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, volte a favorire la tutela dei minori e la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali.

Art. 4

Durata e rinnovo

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata per una durata di dodici anni ed è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa.

3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima. L'autorizzazione può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 248/00.

Art. 5

Contributi

1. Il soggetto richiedente una autorizzazione per fornitore di contenuti è tenuto al pagamento della somma di euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinqueeuro) a titolo di contributo per istruttoria. Tale contributo è ridotto a euro 516 (cinquecentosedicieceuro) per una autorizzazione limitata ad un bacino provinciale ed a euro 258 (duecentocinquantottoeuro) per una autorizzazione a carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto presenti più domande di autorizzazione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento: in ogni caso, la somma complessiva da versare a titolo di contributo non può essere superiore a euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinqueeuro). Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale.

2. Con successivo provvedimento l'Autorità determina la misura dei contributi per controlli e verifiche.

3. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.

Art. 6

Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà definito dall'Autorità. Il registro programmi contiene le informazioni relative al rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore.

2. I soggetti di cui al comma 1 conservano, d'intesa con gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione.

Art. 7

Responsabilità e rettifica

1. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I direttori dei telegiornali sono considerati direttori responsabili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 223/90.

2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10 della legge n. 223/90, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

Art. 8

Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite

1. I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 2, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, applicabili all'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale.

Art. 9

Quote di emissione e produzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, adottato dall'Autorità con delibera n. 9/99, i soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai sensi dell'articolo 2 sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti nazionali.

Art. 10

Promozione di opere

1. I soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento ed ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono riservare, all'interno di ciascun programma, un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere europee, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, adottato dall'Autorità con delibera n. 9/99. È fatta salva la deroga prevista dall'articolo 2, comma 13, della legge 30 aprile 1998, n. 122.

Art. 11

Tutela dei minori e dei portatori di handicap sensoriali

1. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti, nei programmi che non siano ad accesso condizionato, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di tutela dei minori applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 24:00 e le 07:00.

3. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei contenuti adottano, a tutela dei minori, sistemi di segnalazione e di controllo da parte della famiglia del contenuto dei programmi. I soggetti richiedenti una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di cui all'articolo 2 una descrizione degli accorgimenti tecnici previsti a tutela dei minori. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, tale relazione è aggiornata ed inviata all'Autorità ogni ventiquattro mesi.

4. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei contenuti in ambito nazionale adottano iniziative tecniche ed editoriali atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago. I soggetti richiedenti una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di cui all'articolo 2 una descrizione degli accorgimenti tecnici e editoriali previsti. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, tale relazione è aggiornata ed inviata all'Autorità ogni ventiquattro mesi.

Capo III

AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI

Art. 12

Autorizzazione alla fornitura dei servizi

1. La fornitura di servizi, compresi quelli di accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base delle norme previste dalla delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS, previo pagamento dei relativi contributi.

2. Il soggetto che intenda offrire servizi individuati dal presente regolamento, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno dei paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'articolo 5 della delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS.

3. I fornitori di servizi di accesso condizionato:

a) rispettano gli standard tecnici previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS;

b) qualora distribuiscano decodificatori in comodato agli utenti garantiscono che i decodificatori siano conformi alle norme di cui alla delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS.

4. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida emanate dall'Autorità, entro 60 giorni dall'autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l'operatore di rete che li diffonde.

Capo IV

LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI

Art. 13

Tipologie di licenza e obblighi dell'operatore di rete

1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, è rilasciata, a partire dal 31 marzo 2004 e, comunque, successivamente all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 29, dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

2. La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze, fatto salvo quanto previsto, per la fase di avvio dei mercati, dall'articolo 34.

3. I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture, nonché richiedere al Ministero delle comunicazioni l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.

4. Ai titolari di licenza per operatore di rete si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 223/90.